

CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale
Sez. II Proc. n.r.g. 1204/2022
Udienza pubblica del 10 maggio 2022

Memoria

nell'interesse di **Pietro Piergentili, Giuseppe Bernabei, Nello Campana, Carola Nardi, Marisa Demarista Parretti, Mario Menicocci, Giantobia Sbarra, Riccardo Coppola**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Maria Caruso

contro

il **Comune di Corchiano**, rappresentato e difeso dall' avv. prof. Giuliano Grüner e dall' Avv. Prof. Federico Dinelli

e nei confronti di

Bengasi Battisti e altri, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galloppi,

per l'annullamento

della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 gennaio 2022, n. 1080

1. Sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso incidentale e dell'istanza istruttoria formulate dai ricorrenti principali.

1.1. Nel proprio appello, i ricorrenti in via principale sostengono che il ricorso incidentale sarebbe inammissibile perché *«non c'è stato un nuovo scrutinio delle schede, ma solo un mero riconteggio (cfr. pag. 51 all. 002 del ricorso principale) di quelle valide, le quali erano state divise in due gruppi»* (pag. 20).

Questi assunti sono stati già smentiti nel giudizio di primo grado, giacché è un fatto che la decisione del riconteggio sia maturata al momento della riunione fra i presidenti delle sezioni e, quindi, quando le schede erano state già inserite nelle buste sigillate (e non già semplicemente divise in due gruppi, come affermato senza alcun principio di prova da controparte). Ed è, altresì, un fatto che tali operazioni di riconteggio, alterando il risultato di uno scrutinio già concluso e ritualmente verbalizzato, sono state effettuate in assenza di una qualsivoglia contestazione formale sull'attribuzione dei singoli voti.

Palese, dunque, è la violazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960, il quale, senza equivoci di sorta, stabilisce perentoriamente che il Presidente della Prima Sezione *«riunisce i*

presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato».

Sicché, una volta accertato che il Presidente, lungi dal sintetizzare i risultati degli scrutini, ha disposto un riconteggio dei voti del tutto eccentrico rispetto all'*iter* procedimentale previsto dalla disciplina di legge, non può che concludersi per l'illegittimità delle relative operazioni, giacché un'attività "atipica" non può sovvertire gli esiti di quella "tipica" e condotta nel rispetto delle garanzie formali che ne attestano la correttezza. Soprattutto al cospetto della solennità che caratterizza le operazioni elettorali e, peraltro, in plateale contrasto con quanto disposto dall'art. 67 che, non a caso, stabilisce che non può essere modificato il risultato.

1.2. Il suddetto art. 67, peraltro, smentisce anche un altro assunto posto a fondamento delle contestazioni avversarie, laddove i ricorrenti principali vorrebbero lasciar intendere che il riconteggio delle schede costituisca qualcosa di diverso dallo scrutinio condotto in seno alle singole sezioni.

Sul punto è sufficiente rilevare che è la medesima norma a chiarire che, quando il Presidente della Prima Sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni, lo scrutinio è da considerarsi già concluso, perché «*i risultati degli scrutini delle varie sezioni*» devono essere semplicemente riassunti.

Senonché, un'attività di mera sintesi di risultati già acquisiti si è risolta, nella fattispecie, nella ripetizione dello scrutinio, condotta in assenza di ogni garanzia procedimentale, in contrasto con un divieto espresso e alterando l'integrità delle buste sigillate in cui erano custodite le schede elettorali.

Questa constatazione smentisce anche l'ulteriore assunto dei ricorrenti in via principale, secondo i quali la censura sarebbe inammissibile perché i ricorrenti incidentali «*non hanno mai contestato la correttezza del risultato finale dello scrutinio del I turno, ossia 1141 voti contro 1441 voti*».

Questa affermazione non coglie nel segno, perché **ciò che si contesta** nel ricorso incidentale è **l'assoluta inammissibilità e inattendibilità delle operazioni di riconteggio**, che sono state effettuate in assenza dei relativi presupposti.

L'argomento di controparte, a ben vedere, risulta paradossale: se l'illegittimità consiste nella ripetizione di una fase procedimentale che non avrebbe potuto essere ripetuta (quella del riconteggio delle schede, già sigillate nelle buste), l'inammissibilità del motivo non può

dipendere dalla mancata contestazione dell'esito di questa seconda fase, quasi si trattasse di una sorta di "prova di resistenza" postuma. L'accoglimento del motivo, invero, cancellerebbe il riconteggio e, con esso, il suo esito, la cui inattendibilità dipende dal fatto stesso di non essere un segmento "tipizzato" del procedimento elettorale.

Sicché, essendo ormai appurato che le operazioni si sono prodotte in assenza dei presupposti e delle formalità prescritte dalla disciplina, si deve necessariamente concludere per la loro illegittimità. Infatti, per effetto delle operazioni di riconteggio, si è sostituito l'unico risultato elettorale legittimo con un altro che è scaturito da un'alterazione macroscopica del fisiologico sviluppo del relativo procedimento.

1.3. Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale, laddove si assume che con la stessa i ricorrenti in via incidentale *«pretendono di confutare il contenuto della verbalizzazione di cui a pag. 51 del Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione (cfr. all. 002 del ricorso principale)»*.

Anche tale assunto è smentito dai fatti, perché l'oggetto dell'istanza istruttoria non contrasta minimamente con quanto riportato nei verbali, ma semmai ne conferma il contenuto. Del resto, è sufficiente riscontrare che le controparti assumono apoditticamente e del tutto genericamente che vi sarebbe un contrasto con il contenuto del verbale, ma si guardano bene dall'indicare le ragioni di tale contrasto. E ciò per una semplice ragione: la prova testimoniale non contrasta affatto con i verbali, ma ne integra il contenuto, confermando quanto da essi già desumibile.

2. Sull'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso principale.

2.1. Venendo al ricorso principale, è evidente che lo stesso si fonda su un assunto mai dimostrato, ossia che il Sig. Botti non avrebbe dovuto essere ammesso al voto perché non in grado di esprimere liberamente la propria preferenza.

Tali conclusioni vengono liberamente tratte dalla mera esistenza della patologia di disorientamento spazio-temporale, senza che tali affermazioni siano corroborate dal **minimo riscontro probatorio**. Palese, dunque, è la genericità della contestazione, che è affidata a considerazioni prive di ogni supporto peritale, sia in concreto che in astratto. Manca, in altri termini, una perizia medico-legale che attesti, ancorché necessariamente sul piano generale, che il disorientamento spazio-temporale sia di per sé incompatibile con la capacità di autodeterminarsi al momento del voto.

Ciò che, invece, esiste è una consolidata giurisprudenza, richiamata dalla difesa del Comune di Corchiano, che attesta che, anche al cospetto di più complesse patologie che comportano, quali sintomi, proprio il disorientamento spazio-temporale, non vi è ragione per ritenere che sussista sempre una incapacità al voto.

2.2. Quanto, poi, alla presunta inidoneità del certificato del medico di base ad attestare l'esistenza della suddetta patologia, non può che rammentarsi che la giurisprudenza, nel decidere su questioni perfettamente sovrapponibili a quella che rileva in questa sede, ha riconosciuto significativi margini di apprezzamento al Presidente di seggio.

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato, Sez. V, 08/08/2014, n. 4246, ha già esaminato fattispecie in cui *«A detta del ricorrente sarebbe insufficiente il giudizio del Presidente di seggio a fronte della produzione di un certificato di un medico di base in violazione dell'art. 41, comma 7, d.P.R. n. 570/1960, che fa riferimento ai soli certificati dei medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, il cui possesso non sarebbe "eventuale"»*.

Tuttavia, si è ritenuto che *«La tesi propugnata dall'appellante non risulta convincente. Se, come spiegato al paragrafo precedente, l'esibizione del certificato medico appare vincolante per il presidente di seggio, salvo che non si riscontri un'evidente discrasia tra quanto attestato dal certificato in questione e quanto rilevato dal presidente, a quest'ultimo deve riconoscersi la facoltà di apprezzare direttamente le patologie indicate dal comma 2 del citato art. 41, potendole valutare direttamente, per ammettere l'elettore al voto assistito, anche in assenza del certificato rilasciato dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale ai sensi del comma 7 dell'art. 41. Nel caso in esame l'apprezzamento diretto, da parte del presidente di seggio, di una "tetraparesi spastica discinetica" era ben possibile, trattandosi di patologia che rientra nel novero di quelle tassativamente indicate al comma 2 dell'art. 41, ossia di una forma di paralisi cerebrale.*

In queste ipotesi il presidente di seggio può direttamente rilevare le indicate menomazioni; del resto l'art. 41 cit., nel corso della sua evoluzione normativa sopra descritta, ha sempre conservato intatto il suo comma 6, secondo il quale: "Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale"; pertanto, il rilievo operato dal presidente di seggio ulteriormente corroborato dalla diagnosi contenuta nella certificazione medica annotata a verbale, appare pienamente legittimo. Sicché, anche in relazione a questa parte, la doglianza in esame va disattesa».

P.Q.M.

si chiede all'adito Consiglio di Stato di voler dichiarare inammissibile e/o infondato il ricorso principale, anche come conseguenza dell'accoglimento del ricorso incidentale.

Roma, 14 marzo 2022

Avv. prof. Giovanni Maria Caruso



CARUSO GIOVANNI
MARIA
14.03.2022
18:36:18 UTC